

Copia x Fabiani

AREA TECNICA Agro-Silvo-Pastorale,
Comunicazione Istituzionale,
Educazione Ambientale e Promozione,
Tutela Ambientale, Flora e Fauna

AP- 1507-17/03/2017
PARCO CASTELLI ROMANI



Ass. Federico Caprilli
Via Olimpica 23
00040 Rocca di Papa (Rm)

p.c. Comune di Rocca Priora
P.E.C.
al Responsabile Servizio Guardiaparco
I.D. Carlo Grillo
SEDE

Oggetto: *Endurance*, 19 marzo 2017 - Comune di Rocca Priora. **Rilascio Nulla Osta Ambientale** art. 28 L.R. 29/97.

Pratica Ambientale n. 8/2017

VISTA la L.R. 13 gennaio 1984, n. 2, "Istituzione del parco suburbano dei Castelli Romani" e s.m.i.;
VISTA la L.R. 6 dicembre 1991, n. 394, "Legge quadro sulle aree protette" e s.m.i.;
VISTA la L.R. 6 ottobre 1997, n. 29, "Norme in materia di aree naturali protette regionali" e s.m.i.;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00267 dell'8 agosto 2014 con il quale veniva nominato direttore dell'Ente Parco dei Castelli Romani il dott. Maurizio Fontana;
VISTO l'atto di organizzazione 21/10/2016 n. G00239 con il quale è stato confidato l'incarico di dirigente dell'Area Tecnica presso il Parco dei castelli Romani al dott. Stefano Cresta;
VISTA la L.R. 30 marzo 1987, n. 29, "Disciplina della circolazione fuoristrada dei veicoli a motore";
VISTA la richiesta di cui all'oggetto, acquisita al protocollo dell'Ente in data 9 marzo 2017 al n. 1302, relativa alla manifestazione "*Endurance*" che si svolgerà nel Comune di Rocca Priora, e dalla quale si evince che:

- la manifestazione si svolgerà in data 19 marzo 2017 dalle ore 6,00 alle ore 18,00;
- la manifestazione si svolgerà all'interno del Centro Equestre Ranieri di Campello;
- è prevista la presenza di autovetture che sosterranno negli spazi autorizzati del Centro Equestre;

CONSIDERATO che non si prevede un impatto rilevante in quanto il luogo della manifestazione interesserà tratti per la maggior parte precorribili anche in auto, con un dislivello non accentuato e già utilizzati per medesime iniziative;

CONSIDERATO che dall'esame istruttorio eseguito è risultato che la richiesta è compatibile con la normativa vigente;



si rilascia **Nulla Osta Ambientale**

ai sensi dell'art. 28 della L.R. del 6 ottobre 1997, n. 29, **A CONDIZIONE** che vengano scrupolosamente osservate le seguenti prescrizioni.

È VIETATO:

1. la raccolta ed il danneggiamento della flora spontanea e di altri prodotti del bosco, con particolare riguardo alle specie protette di cui alla L.R. n. 61 del 1974;
2. il disturbo alla fauna selvatica, nonché il deterioramento o la distruzione dei siti di riproduzione e di riposo;
3. il prelievo di materiale di interesse geologico;
4. l'accensione dei fuochi sul manto erboso;
5. la circolazione/sosta di veicoli a motore fuori dalle sedi stradali ai sensi della L.R. 29/87;
6. l'allestimento di strutture, seppur temporanee ad eccezione di quelle autorizzate con il presente nullaosta;
7. l'utilizzazione di diffusori acustici;

E' FATTO OBBLIGO INOLTRE:

1. di utilizzare gli spazi già esistenti ed autorizzati per parcheggiare gli automezzi;
2. che la disposizione logistica e l'eventuale installazione di strutture sull'area interessata venga realizzata minimizzando gli impatti e riservando la massima attenzione alla preservazione e integrità dei luoghi senza alterazione della vegetazione e/o della conformazione del terreno.
3. di procedere al termine della manifestazione alla raccolta ed asportazione di tutti i rifiuti e rimuovere qualsiasi struttura provvisoriamente posizionata nell'area per lo svolgimento della manifestazione (*gazebo, segnali, tabelloni, nastri, ecc.*);

Sono altresì fatti salvi eventuali diritti di terzi. Qualunque tipo di responsabilità civile e penale derivante dalle suddette attività nei confronti di persone e/o cose sarà comunque imputabile ed a carico dal Soggetto richiedente.

L'inosservanza delle suddette prescrizioni prevede l'applicazione del comma 3 dell'art. 28 della Legge Regione Lazio 29/97: *"Qualora nelle aree naturali protette venga esercitata un'attività in difformità del piano, del regolamento o del nulla osta, il legale rappresentante dell'ente di gestione dispone la sospensione dell'attività medesima ed ordina la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali ai sensi dell'articolo 29 della L. 394/1991"*.


Il Responsabile del Procedimento

Gianluca Fabiani



Il Dirigente

Stefano Cresta



Il Direttore

Maurizio Fontana

